

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 80 del 9/12/2019



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

Prot n. 109045

Del 25/09/2019

RISORSE TRIBUTARIE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22/07/2014, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/7/2015, con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/04/2016 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 08/03/2018.

I sottoscritti Dr. Francesco Scrofani, dirigente del Settore IX "Risorse Tributarie" e dott.ssa Tiziana Firrincieli funzionario responsabile della TARI, sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Dpr 62/2013.


VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che con le successive deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 62 del 30 luglio 2015 e n. 33 del 27 aprile 2016 e n. 10 del 08/03/2018 sono state approvate le ulteriori modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare*

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the...
2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the...
3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to study the problem of the...



[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a long, continuous paragraph or list of items.]

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

TENUTO CONTO che appare opportuno modificare il regolamento della IUC sia per integrare o correggere il contenuto di talune norme, specie, in materia di TARI, sia per semplificare e rendere più chiari e trasparenti i rapporti con i contribuenti in modo da favorire l'adempimento degli stessi in termini di riscossione spontanea;

RITENUTO necessario, inoltre, procedere ad un aggiornamento del regolamento IUC, ai fini IMU - TASI, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 (Decreto Crescita);

DATO ATTO delle modifiche regolamentari di seguito riportate in dettaglio articolo per articolo:

➤ **ART. 4 "Dichiarazione"**


- Al comma 1 dopo la parola *i soggetti passivi*, viene aggiunta la parola *ai fini TARI*
- Al comma 2 viene introdotto il nuovo testo come segue : *I soggetti passivi, ai fini IMU e TASI, devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La modifica regolamentare scaturisce dalle novità introdotte dall'art. 3-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria (art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201) e al tributo per i servizi indivisibili (art. 1, comma 684, della legge 27/12/2013, n. 147).*

➤ **ART. 5 - Sanzioni e Interessi"**

- Al comma 2 dopo le parole *100 (cento) %* viene aggiunto *al 200 (cento) %*; al comma 3 dopo le parole *50 (cento) %* viene aggiunto *al 100 (cento) %*;- viene introdotto il nuovo comma 5 di cui si riporta il testo *Se l'omissione o l'errore attengono ad inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che costituiscono ostacolo all'attività di controllo (danno procedurale) ma che non incidono sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.*
- il comma 6 viene eliminato trattandosi di un riferimento normativo contrastante con il dettato normativo di cui al decreto legislativo n. 472/97

➤ **ART. 6 BIS nuovo articolo dal titolo "Rateizzazione"**

Il nuovo articolo introduce la possibilità per i contribuenti di rateizzare le somme dovute sui solleciti di pagamento e sugli avvisi di accertamento fino ad un massimo di n. 30 (trenta) rate mensili.



➤ **ART. 18 BIS "Ulteriori riduzioni della base imponibile – Immobili concessi in comodato"**

- Viene eliminato il comma 4. *"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (dichiarazione IMU)."*

La modifica regolamentare scaturisce dall'art. 3-quater del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

- Il comma 5 viene trafuso nel nuovo comma 4 che viene modificato in quanto alle parole *è tenuto a presentare al Comune* viene aggiunto *istanza su apposito modulo predisposto dal comune a cui allegare;*

- Il comma 6 viene trasfuso nel nuovo comma 5;

➤ **ART. 19 "Riduzioni per immobili a canone concordato"**

- viene modificato il comma 4 come segue: *Per poter usufruire della riduzione dell'aliquota e della riduzione dell'imposta il proprietario dell'immobile deve presentare istanza su apposito modulo predisposto dal comune, allegando copia del contratto registrato.*

- viene modificato il comma 5 come segue: *L'aliquota agevolata e l'imposta ridotta al 75 per cento potranno essere applicate dalla data di stipula del contratto, purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge. In caso contrario, l'applicazione dell'aliquota agevolata e la riduzione dell'imposta decorreranno dalla data di registrazione del contratto.*

➤ **ART. 34 TER "Dichiarazione"**

- al comma 2 dopo le parole *la dichiarazione va presentata entro il* si sostituisce 30 giugno con 31 dicembre;

- al comma 3 dopo le parole *devono presentare la dichiarazione entro il* si sostituisce 30 giugno con 31 dicembre;

La modifica regolamentare ai fini TASI scaturisce dalle novità introdotte dall'art. 3-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58.


➤ **ART. 37 "Presupposto impositivo"**

- al comma 2, lett. c) dopo le parole *civile abitazione* viene aggiunto *e le relative pertinenze;*

- al comma 3 viene aggiunta la lett. c) *"le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili relative alle utenze non domestiche ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147 del 2013)."* Ciò al fine di identificare l'esclusione dalla TARI delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative relative alle utenze non domestiche, ai sensi del comma 641, art. 1 della legge 147/2013;

➤ **ART. 38, titolo modificato da Rifiuti Urbani ed Assimilati a "Rifiuti Urbani e Speciali"**

- Al comma 1, dopo le parole *lo smaltimento dei rifiuti urbani* e viene aggiunto *dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.*



In tal modo il regolamento si allinea al perimetro delle competenze stabilito dal Codice dell'Ambiente che per i Comuni ha previsto al comma 1 dell'art. 198 *“1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

- Viene eliminato il comma 6;

➤ **ART. 38 BIS** Nuovo titolo e nuovo articolo **“Rifiuti Speciali assimilati agli urbani”**.

Il nuovo articolo riprende il comma 6 dell'art. 38 e ridefinisce come segue i rifiuti speciali assimilati agli urbani *Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose tossiche e nocive che rientrano nei criteri qualitativi e quantitativi definiti nell'Allegato C, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.*

I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini del tributo e della gestione del servizio di igiene urbana elencati **nel nuovo allegato C** che sostituisce il precedente definendone i criteri qualitativi.

➤ **ART. 40**, titolo modificato da *Locali ed Aree* a **“Superfici degli Immobili”**,


- Il comma 1 viene modificato, ridefinendo in maniera più chiara la superficie imponibile degli immobili secondo il disposto di cui al comma 645 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 come segue *Ai sensi del comma 645 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.*


- al comma 1, al fine di meglio chiarire i criteri di calcolo della superficie calpestabile dei locali viene aggiunto il testo seguente *La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta;*

- il comma 4 viene eliminato;

-4-







- viene introdotto il nuovo comma 8, per le specifiche modalità di calcolo per i distributori di carburante, di cui si riporta il testo *Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.*;

➤ **ART. 41**, titolo modificato da *Esclusioni* a **"Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti"**

- Il comma 1 viene eliminato;

- il comma 2 viene trasfuso con modifiche nel nuovo comma 1, come segue *Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione. Sono, a titolo esemplificativo esclusi...*

- Il nuovo comma 1 ridefinisce il concetto di inidoneità a produrre i rifiuti dei locali o delle aree con l'aggiunta di ulteriori fattispecie di esclusioni dalla TARI e con ulteriori specificazioni delle fattispecie già esistenti al fine di rendere più chiari e trasparenti i contribuenti.

- Al nuovo comma 1, dalla lettera a) alla lettera f) sono ridefinite le fattispecie di esclusione già presenti nel regolamento per quanto riguarda i locali:

a) *le unità immobiliari adibite a civile abitazione e i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*

b) *i solai e i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*


c) *le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie, le cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;*


d) *i locali destinati al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*

e) *i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*

f) *le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*

- Al nuovo comma 1, dalla lettera g) alla lettera l) sono inserite le nuove fattispecie di esclusione per quanto riguarda i locali:





g) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto e di oratorio, non sono esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto. Per i conventi e monasteri non è esclusa la superficie ad uso abitativo (uffici, celle, servizi, refettorio, sale comuni, cucine, etc.);

h) i locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali;

i) i locali catastalmente classificati D10 quali stalle, legnaie, fienili e simili adibiti all'allevamento di animali sempre che il soggetto passivo del tributo sia un piccolo imprenditore che si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e ad altre attività connesse (c.d. coltivatore diretto);

l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, ad esempio: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- Al nuovo comma 1, dalla lettera c) alla lettera l) sono inserite le nuove fattispecie di esclusione per quanto riguarda le aree:

c) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

d) le aree destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine ad uso sportivo, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via;


f) le aree interne di manovra degli autoveicoli relative alle attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e produttive in genere;


g) le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;

h) le aree destinate a parcheggio gratuito dei clienti e dei dipendenti relative a centri commerciali, attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e produttive in genere;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- I commi 3 e 4 sono sostituiti dai nuovi commi 2 e 3 al fine di definire le modalità e i termini per poter beneficiare delle esclusioni.





- il comma 3 viene eliminato trattandosi di una di presunzione legale che contrasta con la normativa TARI (legge n. 147/2013) e che deriva, presumibilmente, dalla disciplina TARSU con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 62 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 posto che era onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali dovevano essere *“debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”*.

Si riporta il testo dei nuovi commi 2 e 3 come segue 1. *Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione e cessazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.* 2. *Le circostanze che danno diritto alla esclusione di cui al comma 1, ove non indicate con le modalità di cui al precedente comma, potranno essere riconosciute solo su istanza di parte adeguatamente documentata che possa dimostrare che l'inidoneità a produrre rifiuti sussistesse in data antecedente.*

- il comma 4 viene eliminato e sostituito con il testo che segue *Resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio di procedere ad accessi, ispezioni e verifiche relativamente ai fatti e alle circostanze che danno diritto alla esclusione per inidoneità a produrre rifiuti che, per il caso previsto alla lettera a) del comma 1, avrà effetto con decorrenza dalla data di protocollo dell'istanza di parte.*

➤ **ART. 41 bis**, Nuovo titolo e nuovo articolo ***“Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”***;


Il nuovo articolo prevede l'esclusione dal tributo per le superfici nelle quali vi è produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio perché non assimilati agli urbani. La norma disciplina in dettaglio il disposto di cui al comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in base al quale nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi tossici e nocivi.


In particolare, al comma 3 viene esattamente individuato il perimetro dell'esclusione per i magazzini, mentre al comma 4 vengono individuate, per tipologia di attività, le percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie imponibile nei casi in cui non sia obiettivamente possibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo;

➤ **ART. 42 – “Determinazione della TARI”**

- Il comma 3 viene sostituito con il seguente testo: *La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.*

- Il comma 4 viene sostituito con il seguente testo: *La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma*





precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

- Viene introdotto il nuovo comma 5 con il seguente testo: *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201 come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30/4/2019, n. 34, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*

Il nuovo comma scaturisce dalle novità introdotte dall'art. 3-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

- Vengono modificati gli ulteriori commi e vengono sostituiti dai nuovi commi da 6 a 11 al fine di meglio chiarire gli obblighi derivanti dalla predisposizione del piano economico finanziario da cui deriva l'approvazione del tariffa sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/99.

➤ **ART. 43 “Categorie di utenza”**

Il comma 3 viene eliminato.

➤ **ART. 44, titolo modificato da *Utenze domestiche (Calcolo delle Tariffe)* a “**Tariffa per le utenze domestiche**”**

➤ **ART. 45, titolo modificato da *Utenze domestiche (Categorie e Occupanti)* a “**Occupanti le utenze domestiche**”**

- Il comma 1 viene eliminato e sostituito con il nuovo comma 1 di cui si riporta il testo *Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.*

- Il comma 2 viene eliminato in quanto il contenuto viene integralmente trasfuso nel nuovo comma 1

Si riporta il testo del nuovo comma 2 *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.*


- Al comma 3 viene eliminato l'inciso iniziale *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.*


- Il comma 3 bis viene trasfuso nel nuovo comma 4,

- Il comma 3 ter viene trasfuso nel nuovo comma 5,

- Il comma 4 viene trasfuso nel nuovo comma 6,

- Il comma 5 viene trasfuso nel nuovo comma 7,



- 
- Il comma 6 viene trasfuso nel nuovo comma 8,
 - Il comma 6 bis viene trasfuso nel nuovo comma 10,
 - Il comma 7 viene trasfuso nel nuovo comma 11,
 - Il comma 8 viene trasfuso nel nuovo comma 12,
 - Il comma 9 viene trasfuso nel nuovo comma 13,
 - Il comma 10 viene trasfuso nel nuovo comma 14,
 - Il comma 11 viene trasfuso nel nuovo comma 15,
 - Il comma 12 viene trasfuso nel nuovo comma 16,
 - Il comma 13 viene trasfuso nel nuovo comma 17,
 - Il comma 14 viene trasfuso nel nuovo comma 18.

➤ **ART. 46**, titolo modificato da *Utenze non domestiche (Calcolo delle tariffe)* a **“Tariffe per le utenze non domestiche.”**


- il comma 1 viene sostituito con il seguente testo: *La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*


- il comma 2 viene sostituito con il seguente testo: *La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, il Comune si organizza e si strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

- il comma 3 viene sostituito con il seguente testo *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.*

➤ **ART. 47**, titolo modificato da *Utenze non domestiche (Categorie)* a **“Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI”**

- il comma 3 viene sostituito con il seguente testo *Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.*





- al comma 4 dopo la parola *compendio* viene aggiunto il testo seguente *“Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq”*.

- Il comma 5 viene sostituito con il seguente testo: *“In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi”*.

- il comma 7 viene eliminato,

- il comma 8 viene eliminato e sostituito con il nuovo comma 7 di cui si riporta il testo: *Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata*

➤ **ART. 48 “Particolari applicazioni della tariffa”**

- al comma 4 dopo le parole *istituzioni scolastiche statali* viene aggiunto *(scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica);*

➤ **ART. 50 "Riduzioni per le utenze domestiche"**


- al comma 1 lett. a) dopo le parole *limitato e discontinuo* viene aggiunto il seguente testo *A decorrere dall’anno di imposta 2020 si applica la riduzione del 25 (venticinque) %;*

- al comma 1 lett. b) dopo le parole *(cintaquanta) %* si modifica il testo come segue: *"Riduzione del 50 (cinquanta) % per le unità immobiliari catastalmente distinte dall’abitazione principale, ma ad essa contigue (es. su più piani), utilizzate come parte di un’unica abitazione principale; per queste fattispecie alle unità contigue viene applicata la parte variabile corrispondente ai componenti del nucleo familiari con un massimo di tre;"*

- al comma 1 lett. e) dopo le parole *(venti) %* si aggiunge il seguente testo: *"applicabile esclusivamente ad un’unica abitazione afferente lo stesso nucleo familiare che pratica l’attività di compostaggio domestico";*

- al comma 1 lett. e) dopo la parola *moduli predisposti* il testo viene modificato come segue: *"dal Settore Ambiente dell’Ente. La riduzione sarà calcolata sulla TARI relativa all’abitazione munita di compostiera per la quale il contribuente abbia presentato istanza e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo in cui la compostiera è stata consegnata o è stato effettuato il sopralluogo. Il Settore Ambiente dell’Ente trasmetterà semestralmente al Settore Tributi gli elenchi aggiornati dei cittadini presenti nell’Albo dei compostatori con l’indicazione della data di consegna o sopralluogo";*

- viene introdotta la lett. f) con il seguente testo *“Riduzione tariffaria del 50% della tari per gli studenti ragusani, proprietari di abitazione a Ragusa, che studiano fuori sede e versano la TARI nel comune sede dell’Università, purché producano contratto di locazione registrato, pagamento*



delle tasse universitarie, pagamento della TARI nel Comune sede dell'Università e previa istanza del soggetto passivo del tributo”.

- viene introdotto il nuovo comma 3 con il seguente testo “Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.”

➤ **ART. 50 bis** Nuovo articolo dal titolo “**Riduzioni per le utenze domestiche per conferimento ai centri di raccolta**”

Viene dettata la puntuale disciplina, in sede di regolamento, delle riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono ai centri di raccolta.

➤ **ART. 51 “Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche”**

- I commi 1 e 2 sono eliminati.


- viene introdotto il nuovo comma 2 di cui si riporta il testo Le Utenze non domestiche appartenenti rispettivamente alle categorie 7 e 8 “alberghi con ristorante” e “alberghi senza ristorante” potranno richiedere le seguenti riduzioni tariffarie:

Superficie dei locali	Riduzione Tariffaria	Riduzione Tariffaria (agriturismi e strutture di turismo rurale)
Fino a 200mq	-10%	-15%
Fino a 500mq	-20%	-25%
Fino a 1000mq	-30%	-35%
oltre a 1000mq	-40%	-45%

Le suddette riduzioni saranno applicate annualmente alle strutture che presenteranno richiesta di riduzione tariffaria e che provino con idonea documentazione di essere in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nella città di Ragusa oltre che dalla presentazione nei termini di legge del Conto di Gestione dell'agente Contabile relativi all'anno precedente.

Le predette agevolazioni, in misura differenziata, riguardano anche gli agriturismi e le strutture di turismo rurale (già appartenenti alle predette categorie) al fine di tenere conto degli effetti della sentenza n. 1162/2019 del 19/2/2019 del Consiglio di Stato.

- Il comma 3 viene trasfuso con modifiche nel nuovo comma 1 di cui si riporta il testo seguente:



Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta). La riduzione è concessa a condizione che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allegata in copia alla denuncia preveda un uso stagionale per non più di 6 mesi continuativi. Per le strutture recettive la stagionalità dichiarata nella SCIA avrà la stessa durata indicata nel Decreto di assegnazione di stelle o di spighe emanato dal Libero Consorzio di Comuni di Ragusa. Per le Utenze non domestiche con Locali con SCIA annuale dotati altresì di Aree scoperte operative ad uso stagionale, per non più di sei mesi, sarà applicata la riduzione del 30% solo alle superfici scoperte operative a seguito di istanza con idonea documentazione comprovante la stagionalità.

- Il comma 4 viene eliminato.

- Il comma 5 viene trasfuso integralmente nel nuovo comma 3.

- Il comma 6 viene trasfuso integralmente nel nuovo comma 4.


- viene modificato il comma 4 e dopo la parola ONLUS viene aggiunto: *(regolarmente iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale dell'Agenzia delle Entrate);*


➤ **ART. 52** titolo modificato da "Riduzioni servizio limitato" a "**Riduzioni per minor servizio**".

Si ridefiniscono, con i nuovi commi 1 e 2, le utenze domestiche situate in zone esterne al centro urbano, particolarmente isolate o difficili da raggiungere" (comma 1) e le utenze non domestiche per le quali per motivazioni tecnico gestionali non è possibile garantire efficacemente il servizio di raccolta porta a porta (comma 2), le fattispecie che danno diritto alla riduzione al 40%.

- il comma 1 viene modificato e sostituito con il seguente testo: *Per le Utenze Domestiche situate in zone esterne al centro urbano, particolarmente isolate o difficili da raggiungere, nelle quali non è possibile garantire il servizio di raccolta porta a porta. Il contribuente potrà presentare, al Settore Risorse Tributarie, apposita istanza di riduzione per minor servizio con richiesta di riduzione tariffaria al 40% che sarà applicata a seguito dell'attestazione, da parte del Settore Ambiente delle circostanze che non consentono la fruizione del servizio di raccolta porta a porta. Il contribuente sarà quindi autorizzato a conferire i propri rifiuti presso il CCR comunale, secondo le modalità indicate dal Settore Ambiente, in accordo con il gestore del servizio.*

- il comma 2 viene modificato e sostituito con il seguente testo: *Per le Utenze non Domestiche per le quali per motivazioni tecnico gestionali non è possibile garantire efficacemente il servizio di raccolta porta a porta. Il contribuente potrà presentare, al Settore Risorse Tributarie, apposita istanza di riduzione per minor servizio con richiesta di riduzione tariffaria al 40% che sarà applicata a seguito dell'attestazione, da parte del Settore Ambiente delle circostanze che non consentono la fruizione del servizio di raccolta porta a porta. Il contribuente sarà quindi*





autorizzato a conferire i propri rifiuti , secondo le modalità indicate dal Settore Ambiente , in accordo con il gestore del servizio.

- il comma 2 viene trasfuso nel nuovo comma 3;

- **ART. 53** titolo modificato da “Agevolazioni per la raccolta differenziata” a “**Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche per avvio al recupero**”.

L'Art. 53, viene sostituito dal nuovo articolo che che riprendendo la disciplina già contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 51 si riferisce esclusivamente alle utenze non domestiche ridefinendone in maniera più completa i contenuti.

- **ART. 57 “Riscossione”**

- Il comma 5 viene modificato con l'aggiunta del seguente testo “*I versamenti della TARI devono essere effettuati in **autoliquidazione** alle date di scadenza delle rate fissate al comma 2 del presente articolo sulla base della tariffa deliberata entro il termine di approvazione del bilancio. Il Comune, comunque, informa il cittadino circa l'importo che deve pagare provvedendo ad inviare ai contribuenti per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento (in acconto e saldo o in un'unica soluzione)*”

- viene introdotto il nuovo comma 6 *L'avviso di pagamento in acconto è calcolato con la tariffa relativa all'anno di imposta precedente mentre l'avviso di pagamento a saldo o in quello in' unica soluzione è calcolato con la tariffa relativa all'anno di imposta corrente.*

- **Art. 58 - Nuovo articolo “Disposizione di coordinamento”**


Si riporta il testo del nuovo articolo: “*1. A seguito delle richieste di nuovo allacciamento di utenze il Servizio Idrico Integrato è tenuto a comunicare il nuovo contratto al Servizio Tari ai fini degli eventuali accertamenti d'ufficio in caso di omessa dichiarazione ai fini dell'attivazione.*

2. E' fatto obbligo ai Settori dell'Ente competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive subordinare il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi oggetto del presente regolamento.”

- **Allegato C “Criteri per assimilazione rifiuti speciali e rifiuti urbani”**

La tabella contenuta nell'allegato C viene sostituita integralmente dalla nuova tabella che contiene il nuovo elenco dei rifiuti speciali non pericolosi qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani;

La tabella viene preceduta dal seguente testo “*Nelle more dell'attuazione dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani , ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D. Lgs 152/2006, i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche definite all'Allegato B*





del presente regolamento TARI che rispettino i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani dovranno essere gestiti direttamente dalle utenze non domestiche a cui resta in capo la responsabilità della raccolta e dell'avvio a recupero/smaltimento. I rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità devono essere conferiti al servizio pubblico con le modalità definite dal gestore del servizio.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani dovranno essere conferiti al gestore del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche senza subire contaminazioni da sostanze e preparati classificati pericolosi. I rifiuti speciali assimilati agli urbani dovranno essere conferiti al gestore del servizio pubblico in maniera differenziata secondo le modalità indicate dal gestore."

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere ad una integrazione del regolamento IUC, in allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, attraverso la modifica o la nuova istituzione degli articoli del regolamento come sopra specificati le cui parti nuove o modificate sono state marcate da una linea verticale sul lato destro del testo;

DATO ATTO che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero delle Finanze dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997;

RITENUTO di dover provvedere in merito e di richiedere la procedura d'urgenza da parte del Consiglio Comunale considerati i riflessi delle modifiche regolamentari sulla tariffa per il periodo di imposta 2019;

VISTO il TUEL vigente


VISTO l'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di proporre** al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione;
- 2. di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 3. di modificare** il regolamento comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30 luglio 2015, n. 33 del 27 aprile 2016 e n. 10 del 08/03/2018, approvando il testo allegato alla

- 14 -



presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30 luglio 2015, n. 33 del 27 aprile 2016 e n. 10 del 08/03/2018, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019;

5. di inviare copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997;


6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni indicate in premessa.

Il Funzionario Responsabile della TARI

Dott. Tiziana Finnicieli

Il Dirigente del Settore IX

Dott. Francesco Scrofani



Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

☒ comporta

☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa,

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. 3 CAP.

Prenotazione di impegno n. 3 CAP.

Ragusa, 30/09/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa,

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐ Da dichiarare di immediata esecuzione


Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo



[A long, faint, diagonal line, likely a signature or a mark, spans the width of the page.]